

La caccia

Traduzione in italiano e adattamento dell'articolo *La ciaccia* da "Nosha Jent", anno XXXIII (XXV), n° 3, settembre 2002

Nel corso dell'estate del 2002 apparvero sui giornali molti articoli sulla caccia, poiché sembrava che nel Trentino essa dovesse venire chiusa completamente. Vi furono prese di posizione e chiarimenti di magistrati, politici, ambientalisti e associazioni di ogni genere. Questo vivace dibattito sulla caccia del nostro tempo solleticò la mia curiosità e mi spinse ad approfondire la questione almeno dal punto di vista storico. E dove cercare se non sugli antichi documenti?

Il primo documento di Fiemme in cui si accenna alla libertà di caccia è del 1230 circa¹. In esso gli abitanti di Fiemme affermano: "Il signor Simone di Ora un giorno incontrò due nostri vicini, e precisamente Varzagola e Arbilino, che si erano portati nel territorio di Varena a caccia, secondo *uso e consuetudine* degli uomini del luogo. Li prese per i capelli strappandoglieli, cosa vergognosa, li schiaffeggiò più volte e li percosse in modo indecente, sostenendo che non poteva tollerare che qualche *rusticus* di Fiemme osasse andare a caccia da quelle parti senza il suo permesso."

Ci si potrebbe chiedere da quando e come mai gli abitanti di Fiemme erano e saranno sempre liberi fino al 1802 di pescare e cacciare su tutto il territorio della Comunità². Infatti queste attività ben difficilmente erano libere per i *rustici*, come abbiamo appena visto, e più frequentemente riservate a nobili o privilegiati o concessionari, come ad esempio nella vicina Giurisdizione tirolese di Castello e Capriana. È praticamente necessario oltre che ragionevole un aggancio addirittura ai *Patti gebardini* del 1111 per giustificare una tale libertà definita *uso e consuetudine* già 1230 circa; cioè una libertà che esisteva da tempo e che gli abitanti di Fiemme né allora e men che meno in seguito avrebbero potuto ottenere.

Il secondo documento in cui si tratta di caccia nelle nostre vallate, assai più specifico e dettagliato, è il cosiddetto *privilegio enriciano* del 1314, che costituisce, secondo l'opinione degli storici, la seconda carta di fondazione della Comunità di Fiemme, dopo i *Patti gebardini* del 1111.

Col documento del 1314 il Principe Vescovo di Trento Enrico riconosce a gli uomini di Fiemme il possesso *in perpetuo* delle loro montagne, *compreso il legname, i boschi e le foreste, le vie ed i sentieri, i prati e i pascoli, le attività di caccia e di pesca di tutti gli animali di cielo e di terra presenti e futuri*³; aggiungendo, più avanti, che *tutti gli uomini, sia laici che chierici, abitanti in valle di Fiemme, cioè che vi dimorano ora e in futuro, abbiano la possibilità in perpetuo di far legna, pescare, tagliare erba, pascolare e cacciare in qualsiasi luogo della valle di Fiemme...*

Si può ipotizzare che ai Fiemmesi di quel tempo premesse più che altro vedersi assicurato il libero possesso dei boschi, dai quali ricavare legna da ardere e legname da costruzione, oltre al diritto di pascolo sulle *mont*, ove foraggiare il numeroso bestiame. Assai meno invece interessava la pesca e ancor meno la caccia, poiché non esistevano fucili o altre armi da fuoco che permettesse di uccidere facilmente la selvaggina; al massimo si potevano collocare trappole o esche e sperare poi nella fortuna. Questa modalità di caccia però raramente ripagava del tempo e della fatica in essa profusi e risulta che sia stata quasi completamente abbandonata già nell'Età del Ferro, come si evince dai resti faunistici rinvenuti negli scavi archeologici; a Doss Zelor, per esempio, la quasi totalità degli ossi ritrovati appartengono ad animali domestici e non a selvaggina⁴.

1 Archivio di Stato di Trento, Archivio del Principato vescovile, sezione latina, capsula XII, n° 4.

2 Vedi a questo proposito quanto si prescrive nelle *consuetudini*: "Cap. 76 Del cazzare, uccellare et peschare. È statto osservato et s'osserva per vigor delle antiche consuetudini, raggioni, privilegi, immunità et osservanze della Comunità di Fiemme, che chadaun vicino habitante nella valle di Fiemme può a suo beneplacito cazzare, uccellare et peschare in qual si voglia modo, tanto di giorno quanto come di notte, in et per tutta la Comunità di Fiemme et infra suoi confini et pertinentie, senza contradittion d'alchuna persona; non intromettendosi però né manpiando nelle fatiche del tertio. Ma persone forestere non puono né deveno intromettersi a cazzar, oselar né meno pescar in alchun modo nella val et Comunità di Fiemme senza esspressa lisentia del schario." Vedi *Le Consuetudini della Comunità di Fiemme*: Libro I, *del Comun* [1613]; Libro II, a cura di Italo Giordani, in "Tullio Sartori Montecroce, *La Comunità di Fiemme e il suo diritto statutario*, Cavalese, Magnifica Comunità di Fiemme, 2002", cap. 76, pp. 229-230.

3 Il testo del documento tradotto in italiano si trova in *La Magnifica Comunità di Fiemme. I principali documenti della sua storia secolare*, Cavalese 2008, p. 26. Il documento originale è conservato nell'Archivio della Magnifica Comunità di Fiemme a Cavalese (d'ora in poi AMCF), capsula A, n° 1.1.

4 *Studio del materiale faunistico rinvenuto negli scavi sul Doss Zelor*, a cura di A. Ridi in Leonardi Piero, *La Val di Fiemme*

Nel Medioevo la caccia divenne un'arte riservata alla nobiltà, poiché solo chi apparteneva a questa classe sociale poteva permettersi di mantenere cavalli da sella, i quali davano poi la possibilità di avvicinarsi alla selvaggina quel tanto che consentisse di colpirla con le armi di allora. All'epoca era inoltre molto praticata la caccia con i rapaci, in particolare con i falconi.

Di questo fa fede la testimonianza di un certo Valentino del fu Concio di Merano, abitante a Trento, di anni 40, resa nel 1406 per altre motivazioni. Egli racconta di essersi recato più volte con altri di Fiemme a caccia in località *Zugadori*, cioè nella plaga sotto il Corno Nero, per catturare sparvieri, colombi, cinghiali e camosci. Una volta, recatosi con due amici sul Cislone per controllare delle trappole per sparvieri, colsero in flagrante un certo Bareng, servo del capitano del Castello di Egna, Guglielmo, mentre cercava di rubarne una; lo catturarono e lo accompagnarono fino a Cavalese dal giudice⁵.

Col tempo i nobili rivendicarono per se stessi il diritto esclusivo di caccia su territori sempre più vasti e per i contadini divenne sempre più difficile far valere le proprie ragioni (da tali avvenimenti reali nascono le leggende intorno al personaggio Robin Hood).

Da questo punto di vista i Fiemmesi dimostrarono grande perspicacia (o fortuna): anche se negli anni intorno al 1314 essi stessi non esercitavano (secondo me) che sporadicamente la caccia, tuttavia il documento redatto in forma scritta non permetteva ad alcuno, per quanto nobile, ricco o potente, di usurparne i diritti sul territorio della valle.

Nel resto del Principato vescovile di Trento e nel Tirolo la caccia era ormai considerata come diritto esclusivo del signore territoriale (*regalia*): dunque la povera gente, quando in periodi di carestia o altre difficoltà veniva costretta ad uccidere qualche capo di selvaggina per avere qualcosa da mangiare e sopravvivere, doveva farlo in tutta segretezza e, nel caso fosse scoperta, erano multe salatissime o addirittura la prigione.

Nel 1414 l'arciduca Federico d'Asburgo, emanava da Innsbruck, in veste di conte del Tirolo, una speciale ordinanza, che costituisce il più antico regolamento di caccia per la nostra regione⁶; ordinanze che furono poi rinnovate anche nel 1450 dall'arciduca Sigismondo e nel 1490 da Massimiliano, che dal 1493 fu imperatore.

Tutti o quasi gli arciduchi di casa d'Asburgo, gli imperatori ed i signori del Tirolo furono cacciatori tra i più appassionati ed entusiasti, altrettanto se non di più lo furono anche i principi vescovi di Trento, come Bernardo Clesio o i quattro Madruzzo: perciò la selvaggina cominciava a scarseggiare anche nella nostra regione e sempre più spesso nel corso del Cinquecento vennero emanati decreti e ordini contro il bracconaggio. Allo stesso tempo si introdussero regolamenti più restrittivi per limitare gli eccessi venatori della nobiltà: nel 1570, per esempio, un ordine dell'imperatore Ferdinando II interdiveva a tutti la caccia con armi da fuoco.

Infatti col passare del tempo le armi in uso per la caccia (come per la guerra) erano cambiate moltissimo e nel corso del Cinquecento erano arrivati anche in Fiemme i primi fucili, cioè gli archibugi a ruota. Nell'elenco degli uomini e armi presenti in valle nel 1582⁷ risultano censiti 101 "archibusi" su un totale di 910 "homini et persone di Fiemme atti alla militia et habili a portar arme". Nello stesso periodo era già stata costituita una "Compagnia delli archibuseri di Fiemme"⁸ con tanto di regolamento in forma di "Capittuli et ordinazioni... quali s'hanno da osservare circa il tirar al tavolazzo". È evidente che in questo caso si trattava di compagnie di tiratori o *miliziotti*, come erano chiamati allora i soldati, da cui avranno poi origine, col tempo, le compagnie degli *Schützen*. Tuttavia l'esercizio del tiro col fucile tornava utile anche per la caccia e spesso non si facevano tante distinzioni tra cacciatori e *miliziotti*.

Una parte delle armi da fuoco era di proprietà della Comunità di Fiemme o delle singole Rego-

nel Trentino dalla Preistoria all'Alto Medioevo, Calliano, Manfrini, 1991, pp. 159e segg. Si veda in particolare a p. 160 la conclusione dello studioso: "Gli animali domestici sono in netta prevalenza rispetto a quelli selvatici (12 individui su un totale di 14), caratteristica osservata pure nelle stazioni svizzere dell'Età del Ferro."

5 Italo Giordani, *Segherie in attività alla fine del Trecento nel territorio della Comunità di Fiemme e altre interessanti notizie...*, "La Comunità di Fiemme", XIX (2001), 2.

6 U. Wotschikowsky, A. Heidegger, *Fauna e caccia sulle Alpi*, Bolzano 1991.

7 Il documento originale è conservato nell'Archivio Giovanelli presso la Biblioteca Muratori a Cavalese.

8 Ibidem, pubblicato con imprecisioni in Candido Degiampietro, *Le milizie locali fiemmesi dalle guerre napoleoniche alla fine della guerra mondiale (1796-1918)*, Villa Lagarina, Pezzini, 1981, pp. 366-367.

le, che le distribuivano, secondo necessità, tra i *miliziotti*, limitatamente ai giorni (pochi in verità) in cui erano chiamati al servizio militare o di polizia. Perciò molti giovani avevano l'occasione di maneggiare le nuove armi da fuoco, notandone immediatamente l'utilità anche per l'uso venatorio.

Spesso sui documenti emerge questo doppio significato attribuito all'uso delle armi: dovevano servire per difendersi (dai nemici esterni, ma anche dai malviventi) e per la caccia, soprattutto di animali feroci come gli orsi o i lupi.

Dei documenti del ricchissimo archivio della Comunità di Fiemme molti riguardano proprio questo tema: per esempio nel 1616 il principe vescovo di Trento aveva accusato alcuni *vicini* di portare armi senza averne il diritto⁹; lo scario ed i regolani però, proprio in base al documento del 1314, si schierarono immediatamente dalla parte dei *vicini*, risoluti a resistere e a difendere l'atavico diritto dei Fiemmesi al libero possesso delle armi. Infatti i "privilegi" di Fiemme, che venivano di volta in volta sottoscritti e rinnovati con notevole esborso di denaro per la Comunità dai principi vescovi di Trento e dai signori di Tirolo, al momento della loro entrata in carica, facevano riferimento, tra l'altro, anche al *privilegio enriciano* del 1314.

Perciò, riguardo al diritto di caccia e al libero possesso di armi nella Comunità di Fiemme non avevano efficacia giuridica i decreti e gli ordini emanati da Trento o da Innsbruck. Almeno così la pensavano i Fiemmesi, anche se, per tutto il corso del Seicento e oltre, la questione sulla caccia e sulle armi fu spesso al centro di accesi dibattiti tra Fiemme e Trento. Per esempio si ripresentò nel 1630 quando i Fiemmesi ribadirono il loro diritto a portare ed usare le armi per difendersi non solo dai nemici, ma anche dai "vagabondi"¹⁰. Poi nel 1647, ancora nel 1656, 1661, 1667, 1675 e 1678¹¹, il principe vescovo di Trento tentò e ritentò con ogni mezzo di privare i Fiemmesi del diritto di caccia oltre che di quello, forse ritenuto più pericoloso, del libero possesso di armi.

L'anno 1647 il notaio moenese Carlo Callegari, insieme al suo collega di Castello Giovan Battista pure di cognome Callegari, raccoglieva in forma pubblica e quindi ufficiale un elenco di testimonianze circa il diritto dei *vicini* al libero porto delle armi. Nello stesso anno fu emanato perciò un ordine imperiale – evidentemente i Fiemmesi non avevano trovato altro modo per far valere i propri diritti – col quale si intimava al principe vescovo di Trento e al capitano tirolese di Bolzano, di mantenere senza limitazioni il privilegio della Comunità in punto di caccia e di porto d'arma: "... di non permettere la turbazione arrogatasi dal Ministero di Trento, ma di frastornarla, di dover inquisire contro gli turbatori, di proceder con proclami et altri mezzi". Tuttavia non sembra che il decreto imperiale abbia ottenuto l'esito sperato, poiché la questione circa la caccia si protrarrà, tra alti e bassi, fino al 1762. Lo storico fiemmeso don Giorgio Delvai chiama significativamente questi episodi "attentati contro la libertà delle cacce dei Fiemmesi"¹². Con tale mezzo infatti il principe vescovo di Trento tentava di sminuire i diritti della gente di Fiemme, diritti che evidentemente erano ritenuti da lui esagerati e lesivi del potere signorile.

Si può anche capire che i nobili (tra questi in prima fila lo stesso principe vescovo), che in altri territori avevano facoltà di disporre, fare e disfare come più loro aggradava e che da secoli reputavano la caccia un privilegio esclusivo della loro classe sociale, vedessero peggio del fumo negli occhi questo diritto atavico dei Fiemmesi, che li poneva in qualche modo sullo stesso piano sociale.

Comunque non si può certo affermare che tutti i Fiemmesi, anche nel corso del Settecento potessero godere del diritto ad esercitare liberamente la caccia, perché per farlo era necessario possedere un fucile, attrezzo che all'epoca era molto costoso, tanto che soltanto i ricchi o i benestanti potevano permettersi di acquistarne uno. All'epoca già i più semplici attrezzi in ferro necessari per il lavoro erano piuttosto cari, figurarsi quindi un fucile, che veniva costruito soltanto da artigiani specializzati.

Armaioli veri e propri sembra non ne siano esistiti a Moena, ma forse qualche bravo fabbro chiavaio (qui chiamato *slosser*, dal tedesco *Schlosser*) può aver tentato qualche imitazione, poiché

9 AMCF, capsula E, n° 14.1 e n° 14.2.

10 *Ivi*, n° 14.3.

11 *ivi*, da n° 14.3 a n° 14.18.

12 Giorgio Delvai, *Notizie storiche della Valle di Fiemme*, Trento, Tipografia del Comitato diocesano trentino, 1903 (rist. anast. S. Giovanni in Persiceto, Magnifica Comunità di Fiemme, 1984), p. 114.

la camera di scoppio col suo ingranaggio a ruota assomigliava in parte alle serrature dell'epoca. Sicuramente i fabbri locali si prestavano per le riparazioni degli archibugi, come risulta anche dai documenti¹³.

Proprio a causa del loro valore i fucili figurano spesso nei testamenti: per esempio nel 1778 il moenese Antonio de Martin, che ne possedeva addirittura due, li lasciò in eredità equamente divisi tra i suoi due figli: "A suo figlio Giacomo Antonio lascia il suo parol grande dal salnitro, la sua schiopa da balini e la sua camisola bianca...; a suo figlio Francesco lascia il suo schioppo da balla..."¹⁴

Nel corso del Settecento la Comunità di Fiemme deliberò che fosse liquidato un compenso a quanti – ovviamente cacciatori – avessero ucciso orsi o lupi. Così recita il verbale del Comun Generale tenuto il giorno di San Michele (29 settembre) del 1720: "...Per le continue rovine che di continuo fanno li luppi nelli animalli e bestiami minuti fu concluso e stabilito che chi ammazzerà un luppo delli grandi, il scario in nome della Comunità debba dar fiorini tre; e quelli che ammazzeranno delli piccoli, fiorini due (...). Per conseguimento di tale onorario saranno tenuti a presentare li capi"¹⁵.

Dapprincipio la taglia venne pagata solo per i lupi, ma col 1752 la Comunità cominciò a compensare anche l'uccisione di orsi e di linci, chiamate allora *lovegatti*, e perfino di tassi¹⁶. Col 1761 venne inoltre stabilito che l'ente valligiano avrebbe liquidato soltanto le taglie di animali uccisi sul territorio di sua pertinenza, mentre sarebbe spettato alle singole Regole pagare quelle per prede ammazzate sui "beni regolari"¹⁷.

A conferma di tali disposizioni troviamo nell'archivio comunale di Moena numerose tracce di pagamenti di taglie, che evidentemente venivano liquidate tramite i regolani di ciascun paese. Per esempio nel 1746 Valentin de Rocca percepisce 2 fiorini "per un lovegatto preso in Piz Meda"¹⁸. Tale Nicolò Felicet di Costa Medil compare poi molto spesso nei documenti per aver ammazzato lupi e soprattutto orsi, che riusciva a stanare non soltanto in Valsorda ma anche in Cece, sul Feudo di Predazzo (in questo caso la taglia gli era liquidata dalla Regola Feudale) o "sui beni regolari di Moena".

Nel 1780 troviamo un pagamento di fiorini 6 e carantani 48 a favore di Francesco de Martin (colui che è già stato citato sopra per aver ereditato il fucile dal padre) e Battista Soffio di Moena "per due orsetti presi vivi sulla montagna Toval Marson". Dal 1785 si cominciano a trovare pagamenti a favore di Giovan Maria Felicetti di Medil, uno dei cacciatori più noti e ricordati a Moena. Secondo i documenti avrebbe ucciso orsi "in Toval Lasarè, in Toval Marson, in Cece, sui beni regolari di Moena, sulle fratte dal Forno, nel distretto di Medil, in Valsorda".

Tutti i documenti esaminati provano che gli uomini di Medil erano tra i migliori e più attivi cacciatori di tutta Fiemme; infatti i pagamenti devoluti dalla Regola di Moena per tutto il Settecento sono per la maggior parte a favore di abitanti di quella piccola frazione; talvolta non sono neppure menzionati col loro nome, ma solo con quello del loro paese, come per esempio nel 1780: "al chazador de Medil"; e poco oltre: "Pagato alli cacciatori di Medil per taglia di un orso"¹⁹.

La Regola di Moena, da quanto si evince ancora dai registri contabili, pagava la polvere pirica ed un pranzo o cena²⁰ a quanti venivano di volta in volta comandati alla caccia di animali perico-

13 Archivio Comunale di Moena (d'ora in poi AC Moena), Registro II, *Ricevimento Spendimento*, uscite dell'anno 1762: "Speso per la fatura di unna (sic!) cassa di un moschetto dal figlio del signor notaro del Antonio, f.1" (il quale figlio esercitava la professione di *slosser*).

14 Rogiti del notaio Giovan Battista Pettena, libro III, a c. 136. I libri delle abbreviature di questo notaio moenese sono conservati all'Archivio di Stato di Trento.

15 AMCF, sc.3, *Verbali di seduta del consesso della Comunità di Fiemme*, 1676-1721.

16 C. Degiampietro, *Disposizioni comunali per la caccia agli animali predatori: lupi e orsi* in "Cronache fiemmesi attraverso nove secoli", Calliano 1975, pp. 223 e segg.

17 AC Moena, Registro II, op. cit., uscite dell'anno 1761: "Più pagato per taia da novo voto in comun a chi maza l'orso sui beni regolari di quella Regola che vien mazato se li doveva dar, una del Medil f.1".

18 C. Degiampietro, *Disposizioni*, op. cit., p. 228. Notizie ricavate dall'autore dai libri contabili della Comunità di Fiemme, ma anche in AC Moena, Registro I, *Spendimento-Ricevimento*.

19 AC Moena, Registro II, op. cit., uscite dell'anno 1788.

20 Tale usanza era molto praticata, si chiamava *ceca* o *zeca* (oggi *regalia*). Si lega secondo me alla tradizione simile che prevedeva la somministrazione del vitto giornaliero, a spese della Regola, a quanti erano comandati per lavori col-

losi²¹. Per esempio nel 1726 si trova annotata nel mese di maggio la spesa “per chomprar polver da schiopo per far la cazia ali lovi e mandato arquanti omini per li boschi et fato dar le cibarie ali diti omini” per un totale di fiorini 7 e carantani 9. Talvolta la caccia era comandata anche contro persone, come nel 1730: “Si à riceputo dal signor scario in soccorso de la spesa deli omeni mandati alla caccia de furbi”; e ancora: “Li 28 e 30 genaro 1731 pagato 10 omeni che si à mandato sul Passo di Santo Pellegrino et Costa longa con armi in suspeto de mali viventi”²².

Però qualcuno dal cuore tenero o animalista convinto potrebbe chiedersi: “Ma questi lupi e orsi erano veramente così pericolosi e causavano realmente tanto danno o non si trattava piuttosto di esagerazioni che permettevano di cacciare a spese della Comunità?”. Sfogliando i documenti sembrerebbe di sì, che i lupi soprattutto causassero gravi danni ai pastori sbranando gli animali all'alpeggio. Per esempio troviamo nel 1788: “Pagato ad istanza de vicini per mandato alcuni cacciatori nella monte di Santo Pellegrino à cacciar via li lupi con una libra di polvere”; e nel 1789: “Pagato a tre cacicatori andati in Alochet per li luppi che divorarono due vitelli”²³.

Dopo il 1815, con la secolarizzazione del Principato vescovile di Trento e lo smembramento della Comunità di Fiemme, assai spesso giungevano nei nuovi Comuni decreti e ordini da parte delle “nuove” autorità austriache di Cavalese, in merito a “denunciare le armi” (1825)²⁴, “vigilare sui porti d’arma, sulle osterie per diminuire ed evitare disordini” (1829)²⁵, benché riguardo al diritto di caccia fossero stati riconosciuti gli antichi ordinamenti. Infatti nel 1832 la Comunità di Fiemme poteva “ancora” diramare un decreto relativo alla caccia che conteneva tra l’altro una specie di “calendario venatorio” con cui si stabiliva un periodo annuale di chiusura dal 6 dicembre al 1 agosto²⁶. Inoltre per l’esercizio della caccia in Fiemme diventava obbligatorio pagare alla Comunità una tassa annuale (la licenza) di 1 fiorino, oltre che munirsi di una “patente per il porto d’armi” rilasciata dal Giudizio Distrettuale di Cavalese.

L’anno 1858 “nella sessione plenaria della Comunità Generale venne conchiuso che per lo spazio di 10 anni il diritto di caccia e pesca in tutta la valle di Fiemme, il quale era da molti secoli addietro di regione della Comunità Generale, lo possono amministrare i singoli Comuni per loro conto verso corrispettivo annuo da pagarsi alla Comunità da parte dei Comuni”²⁷. Dunque da allora i Comuni cominciarono ad appaltare la caccia per periodi più o meno lunghi di 3, 5 o anche 10 anni, giusta anche le disposizioni contenute in un’ordinanza del Ministero austriaco dell’Interno del 1852.

Per il Comune di Moena solitamente l’“appalto caccia” era regolato in forma di contratto, da approvarsi poi da parte del Capitanato Distrettuale di Cavalese, e sottoscritto da un solo cacciatore che si obbligava a pagare al Comune, già al momento della stipula, i primi due anni di “affitto”: una cifra dapprima piuttosto contenuta (7 fiorini all’anno nel 1873)²⁸, destinata però a crescere molto rapidamente, arrivando alle 70 corone annuali del 1906. L’appaltatore però poteva dividere le spese con quanti soci volesse (per esempio nel 1906 i soci di caccia moenesi erano 11)²⁹ e anche concedere licenze a pagamento per i forestieri interessati e senza troppi controlli sul prezzo (sempre nel 1906 le licenze concesse furono 22). Con questo il levatario dell’appalto caccia riusciva facilmente a rientrare delle spese e poteva anche guadagnarci qualcosa.

Nel periodo immediatamente precedente alla Grande guerra il territorio moenese era stato

lettivi (*jir a urta*), come la riparazione dei ponti o delle strade, effettuati almeno una volta all’anno e anche di più, secondo il bisogno.

21 AC Moena, Registro I, op. cit., uscite dell’anno 1720: “Speso a pagar a messer Tomaso Felicetti (era oste) che anno speso li omeni che ano fato la caccia alli lovi, fiorini 4, troni 3 e carantani 8”.

22 Tutte le frasi fra virgolette sono tratte da AC Moena, Registro I, op. cit.

23 *Ivi*, Registro II, op. cit.

24 *Ivi*, capsula 4, fasc. 2, n° 54.

25 *Ivi*, capsula 4, fasc. 6, n° 7.

26 *Ivi*, capsula 5, fasc. 2, n° 34.

27 *Ivi*, capsula 9, fasc. 2, n° 54.

28 *Ivi*, capsula 11, fasc. 4, n° 23: “Avviso. Il giorno 20 febbraio andante ad ore 2 di sera nella Cancelleria dello scrivente verrà sperimentato pubblico incanto per la locazione di 3 /tre/ anni della caccia e pesca nel circondario comunale di Moena...”.

29 *Ivi*, teca 2, fasc. 3, n° 93.

suddiviso in due sezioni³⁰, poiché il Comune, dopo la reluizione degli oneri feudali ed un contenzioso con Predazzo durato anni, aveva potuto incamerare la vastissima zona di Lusìa³¹ che in epoca feudale apparteneva ai Tirolo (e prima di loro ai conti di Appiano) e dunque non sottostava, in punto di cacce, al diritto di Fiemme. L'appalto dei due settori era stato vinto all'incanto nel 1906 da Stefano Sommaria (*Tea*) e da Eugenio Deville per un costo annuale di 510 corone ciascuno. Però questo contratto andò in fumo a causa della guerra, benché nel 1919 il Comune pretendesse ancora un pagamento di 120 corone da ciascun levatario, relative ai mesi di pace dell'anno 1914³².

Dopo la Grande guerra nel giugno 1920 la caccia fu chiusa dalle autorità italiane in tutta la nostra regione, adducendo come causa la scarsità di selvaggina. Assai interessante che nel relativo decreto si trovi già il nome di Venezia Tridentina per indicare l'attuale Trentino – Südtirol³³.

Bisognerà attendere il 1921 per vedere riaperta la caccia e in quell'occasione il Comune di Moena la mise nuovamente all'asta col vecchio metodo, al prezzo di 150 lire annuali per ciascun settore. Ma già nel 1924, quando il contratto doveva essere rinnovato per la validità di cinque anni, il prezzo veniva adeguato a 350 lire annuali per la parte I e 150 lire per la parte II.

Intorno al 1930 poi era stata costituita a Moena un'Associazione Cacciatori che aveva vinto l'appalto caccia comunale offrendo la bella cifra di 1.200 lire annuali, un importo elevato, benché comprendesse l'intero circondario comunale, non più distinto in sezioni. Non sembra tuttavia che fosse troppo alta, se in una delibera podestarile del 1934 troviamo scritto: "Vi sono dei cacciatori che guadagnano con gli ospiti in tre giorni più di quanto comporti il nuovo canone annuo..."³⁴.

Con l'anno 1931 inoltre entrava in vigore una nuova legge statale sulla caccia (legge Acerbo) e proprio in questa occasione il Comune di Moena "che gode ab immemorabili sul territorio comunale" chiedeva al Ministero dell'Agricoltura e Foreste in Roma "il decreto di concessione di riserva di caccia"³⁵.

L'ottenimento di tale status implicava che l'esercizio venatorio restasse sotto il controllo comunale, che lo appaltava alle locali Sezioni cacciatori. Già all'epoca, come visto sopra, i cacciatori moenesi erano riuniti in una Associazione, affiliata come sottosezione alla Federazione Provinciale di Trento. Nel 1944 i cacciatori moenesi affiliati erano in numero di 16 e precisamente: Croce Valerio fu Giovanni, Chiocchetti Giovanni fu Giovanni, Chiocchetti Giacomo fu Simone, Dariz Vittorio fu Felice, De Francesco Giovanni di Bortolo, Dellantonio Vigilio fu Candido, Deville Battista fu Giuseppe, Facchini Francesco fu Daniele, Iellici Enrico fu Battista, Iellico Giuseppe fu Giuseppe, March Giuseppe fu Ernesto, Pettena Domenico fu Giacomo, Sommariva Giovanni fu Cristiano, Sommariva Luigi fu Giuseppe, Sommariva Stefano fu Vigilio, Volcan Giovanni Battista fu Giacomo³⁶.

E con questo credo che si possa chiudere il presente, breve *escursus* storico, essendo giunti quasi ai tempi nostri, con la considerazione che oggi la caccia come molte (troppe?) cose è in mano della Provincia Autonoma di Trento, benché siano ancora in piedi le Associazioni locali di cacciatori e ciascun Comune abbia la propria riserva di caccia.

Inoltre la caccia odierna finisce per assomigliare, per un certo verso, a quella medievale, poiché, a causa dei costi elevatissimi, è ormai riservata a pochi, non più nobili, ma decisamente ricchi. Bisognerebbe almeno che restasse un diritto in capo alla gente dei paesi e delle vallate, senza cadere del tutto, come invece di fatto avvenuto, in mano alla burocrazia o all'autorità provinciale di Trento. Il che costituirebbe una rivincita, benché tardiva, dei tentativi di usurpazione perpetrati dai principi vescovi di Trento in danno della Comunità di Fiemme.

Maria Piccoli Sommarivilla

30 *Ivi*, teca 8, fasc. 1, n° 258.

31 *Ivi*, numerosi atti dal 1897 ("Domanda per poter esercitare la caccia e la pesca nelle località di Bocche e Lusìa" in capsula 16, fasc. 2, n° 34) al 1904 ("Carte sulla vertenza sulla caccia sul monte di Lusìa" in teca 5, fasc. 1, n° 4, 6, 59, 60, 63, 65).

32 *Ivi*, teca 15, fasc., 2, n° 855.

33 *Ivi*, teca 17, fasc. 1, n° 333.

34 *Ivi*, teca 1934, Categoria XI, *Caccia*, con una serie di documenti dal 1921 al 1934.

35 *Ivi*, teca *Amministrazione* 1931.

36 *Ivi*, teca *Pubblica Sicurezza*, 1944.